

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 270</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROVANTINI, BORGHINI, MINUCCI, DONAZZON, QUERCINI, MONTESSORO, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, CICERONE, FILIPPINI GIOVANNA, GRILLI, MINOZZI, STRADA, TRABACCHINI, PETROCELLI, SERRA, PASCOLAT, GASPAROTTO, SANFILIPPO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Fondo regionale per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'apertura dei lavori della decima legislatura proponiamo alla vostra attenzione, raccomandandone l'approvazione, il testo della proposta di legge istitutiva del fondo regionale per l'artigianato sul quale si è pronunciato favorevolmente il Parlamento nella nona legislatura. Sulla proposta dei deputati comunisti, Provantini ed altri n. 3576 del 13 marzo 1986, e sulla proposta dei deputati democristiani Righi, Martinazzoli n. 4052 del 9 ottobre 1986, c'è stato più di un pronunciamento in Parlamento. Con l'ultima legge finanziaria, alla tabella C il Parlamento ha istituito un Fondo per l'artigianato e per il commercio di 220 miliardi. L'interruzione anticipata della legislatura ha impedito che il Parlamento approvasse la legge in attuazione della legge finanziaria istitutiva del Fondo. Giova ricordare come al di là delle diversità delle proposte di legge,

esse coincidono su due punti qualificanti, quella istitutiva del Fondo e quella dell'entità dei mille miliardi in un triennio; e su questo vi fosse stata già in sede di legge finanziaria l'approvazione da parte della competente Commissione industria della Camera di un primo intervento di 550 miliardi.

Questa prima ragione che ci impone la ripresentazione di questo testo, di questa proposta di legge perché il Parlamento possa approvare rapidamente la legge istitutiva del Fondo, attuare la legge finanziaria, e dare indicazioni con la prossima legge finanziaria, è data anche dal fatto che la Camera aveva accordato la sede legislativa per la discussione in Commissione della proposta di legge istitutiva del Fondo, che la discussione in Commissione stava portando all'approvazione della legge e che solo l'interruzione traumatica della legislatura ne ha impe-

dito la positiva conclusione dell'*iter* legislativo. Sulla materia è intervenuto il decreto-legge del Governo n. 212 del 1° giugno 1987.

Vi è una seconda ragione che ci ha portato a ripresentare all'attenzione del Parlamento questa proposta. Il Comitato unitario di coordinamento tra le 4 associazioni nazionali che associano le imprese artigiane, si sono rivolte nella recente campagna elettorale a tutti i partiti, presentando non un elenco indiscriminato di esigenze, ma un blocco di proposte, di scelte precise per dare risposta al complesso di problemi dell'impresa artigiana.

Se la passata legislatura si è caratterizzata infatti per la legge quadro dell'artigianato, questa legislatura si deve caratterizzare innanzitutto per la legge che dà attuazione, dà finanziamenti per attuare la legge quadro dell'artigianato.

Ci sono volute nove legislature perché il Parlamento approvasse la legge quadro che dà attuazione all'articolo 117 della Costituzione, che riconosce e trasferisce i poteri in materia di artigianato alle Regioni. Le Regioni che sono già alla loro quarta legislatura debbono ora legiferare, programmare, intervenire per sostenere e sviluppare l'impresa artigiana, ma per farlo non basta che vi sia una legge che dà attuazione al disposto costituzionale che riconosce loro i poteri; occorre che alle Regioni si diano i mezzi finanziari per realizzare il dettato costituzionale e la legge quadro dell'artigianato.

L'articolo 1 della legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985 sancisce che: « spetta alle Regioni, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per le esportazioni ».

Perciò noi proponiamo un Fondo che sia gestito dalle Regioni, che sia utilizzato per finanziare leggi, piani, progetti, interventi a sostegno e per lo sviluppo dell'impresa artigiana.

Il Fondo regionale per l'artigianato corrisponde così ai principi del dettato costituzionale, dà attuazione alla legge quadro, dà quindi finanziamenti alle Regioni che debbono avere non solo le competenze, ma i mezzi per esercitare questa funzione e dà risposta ai problemi diversi che in quell'arcipelago di mestieri diversi in aree diverse del paese si pongono per l'artigianato e che solo attraverso leggi regionali, progetti e piani specifici possono trovare risposta, cogliendo tutte le diversità, le peculiarità.

Perciò su questa finalità della proposta di legge di Fondo regionale per l'artigianato abbiamo verificato non solo in Parlamento ma nella conferenza nazionale dell'artigianato promossa dal PCI l'adesione di tutte le associazioni artigiane e di tutte le Regioni, e la convergenza di un grande schieramento di forze politiche.

Se si approverà questa proposta di legge, se si aprirà una nuova fase in cui le Regioni, sul terreno della programmazione, potranno intervenire in modo nuovo sull'artigianato, al Parlamento rimarrà il compito di dare risposta con leggi ad altri grandi problemi aperti: problemi che spetta risolvere a Parlamento e Governo.

Sono gli stessi indicati dal documento unitario dell'Associazione artigiani: essi coincidono con le proposte di legge che avanzano i deputati comunisti.

I quattro punti prioritari, e maturi, anche per il livello di discussione avvenuta in Parlamento, sono: questo del Fondo regionale per l'artigianato; la riforma previdenziale per i lavori autonomi, che sancisca anzitutto la parificazione, superando la doppia iniquità ancora vigente sul tetto dell'età pensionabile e sui minimi e cambiando il sistema del calcolo da retributivo a contributivo; la riforma fiscale, cambiando la legge Visentini e non assoggettando all'ILOR l'impresa artigiana in quanto impresa di lavoro e non di capitali, eliminare, fiscaliz-

zare, la tassa sulla salute; cambiando la legge sulle locazioni per i laboratori, che produce lo sfratto di centinaia di migliaia di imprese, un duro colpo all'impresa artigiana.

A queste si aggiungono altre leggi che vanno dalla riforma del sistema del credito agevolato ai servizi reali all'impresa, al processo di innovazione, alle riforme degli enti a cominciare dalle Camere di commercio.

C'è una ragione di fondo che ispira la nostra proposta e più in generale le proposte che sono rivolte a sostenere la imprenditorialità diffusa.

Se la questione centrale oggi è quella del lavoro, dobbiamo intervenire a sostenere quella impresa che concorre a dare risposta a questo obiettivo generale.

La grande impresa, che la passata legislatura ha avuto 60 miliardi dallo Stato ha invece espulso un milione e 50 mila

lavoratori. La piccola impresa, pur non avendo avuto questo sostegno dallo Stato ha sviluppato l'occupazione. L'artigianato ha oggi 1 milione 676 mila imprese: esse interessano 4 milioni di lavoratori.

L'artigianato ha dato risposta al problema del lavoro, sviluppando l'occupazione del 40 per cento. La risposta all'artigianato non può essere « fai da te ». L'artigiano non può essere abbandonato sul mercato. I grandi gruppi hanno utilizzato lo Stato e la Borsa. L'artigianato è escluso dai due circuiti.

L'artigianato ha oggi bisogno di questo impegno dello Stato, di questo Fondo, di queste leggi, perché il Paese ha bisogno dell'artigianato, per dare risposta ai grandi obiettivi, a cominciare da quello del lavoro.

Onorevoli colleghi ! per queste ragioni raccomandiamo la rapida approvazione di questa proposta di legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Per l'attuazione della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, è istituito un « Fondo regionale per l'artigianato ».

2. Il fondo è utilizzato per finanziare le spese previste da leggi e programmi presentati dalle regioni, che, in base alle finalità della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano per obiettivo il sostegno e lo sviluppo dell'impresa artigiana.

### ART. 2.

1. Il Fondo regionale per l'artigianato viene ripartito — entro il 30 giugno di ogni anno — dal CIPE, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le regioni per accedere al Fondo debbono presentare entro il 30 marzo di ogni anno al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e la certificazione necessaria ai fini di cui al comma 2 del successivo articolo 3.

### ART. 3.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è destinato al sostegno, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato e alla creazione di nuove imprese artigiane in base a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 non può superare in ciascun anno il 50 per cento delle somme effettivamente im-

peginate nell'anno precedente da ciascuna regione per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Ai fini del riparto tra le regioni del Fondo di cui all'articolo 1, il CIPE tiene conto anche della popolazione residente, del numero delle imprese artigiane iscritte all'albo e del tasso di disoccupazione riferiti ad ogni regione.

#### ART. 4.

1. L'ammontare del Fondo regionale per l'artigianato è previsto in lire 200 miliardi per l'esercizio 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e il 1989. Per gli esercizi successivi si provvede con legge finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e lire 400 miliardi per gli esercizi 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento iscritto alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».